



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA SETA, FERRANTE e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2011

Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico ed alla promozione dell'edilizia ecologica e dello sviluppo sostenibile

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più forte e diffusa la consapevolezza che una componente decisiva ed irrinunciabile delle politiche di sviluppo sostenibile sia rappresentata dall'edilizia ecologica e che la costruzione di un futuro sostenibile passi anche e soprattutto attraverso la costruzione di edifici intelligenti ed ecologicamente virtuosi.

Il futuro del pianeta appare sempre più legato alla capacità dell'uomo di conformare il suo abitare alla necessità di danneggiare il meno possibile l'ambiente, di consumare il meno possibile l'acqua, l'energia ed il suolo, di darsi insomma un'edilizia che soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza però inquinare in modo irrimediabile l'ambiente di vita delle generazioni future.

Nel campo dell'uso dell'acqua, si avverte con urgenza la necessità di promuovere forme di risparmio e di utilizzo più razionale della risorsa. L'acqua è un bene «comune» ma è anche un bene «scarso», e troppo spesso la discussione sui criteri di affidamento dei servizi idrici, il confronto anche aspro tra chi li vorrebbe soggetti a una gestione pubblica e chi ne auspica una progressiva privatizzazione, lasciano in ombra un tema altrettanto decisivo: pubblica o privata che sia, la gestione dei servizi idrici deve porsi come obiettivo una riduzione dei consumi pro-capite e una forte riduzione degli sprechi. Tra l'altro, va sottolineato che nel settore dei consumi idrosanitari, risparmio idrico e risparmio energetico camminano di pari passo.

L'Italia, in Europa, è uno dei Paesi che presentano i maggiori consumi pro-capite d'acqua. Questo prelievo decisamente consistente è frutto anche di un uso inefficiente della risorsa. Basti pensare che la rete acquedottistica italiana registra perdite di circa un

terzo: ciò significa che per ogni litro d'acqua captato da fiumi e falde negli acquedotti, 30 centilitri non arrivano nei rubinetti.

Il presente disegno di legge si propone di agevolare la modernizzazione dei sistemi energetici e idrici nel settore civile, nella convinzione che essa risponda a un indiscutibile interesse generale dell'intero Paese, dei cittadini, delle imprese, e perciò vada sostenuta da politiche pubbliche il più possibile condivise tra Governo, maggioranza e opposizione, regioni, enti locali, sistema delle imprese.

L'articolo 1 prevede che nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni radicali, vengano adottati *standard* avanzati di risparmio idrico, utili anche a ridurre i consumi energetici.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni radicali, almeno il 50 per cento del fabbisogno energetico provenga da impianti alimentati da fonti rinnovabili (fatti salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali), e al comma 2, che tutti gli edifici di proprietà pubblica siano sottoposti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad *audit* energetico-ambientale che ne accerti il rendimento energetico e definisca costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare i consumi di energia primaria entro gli indici di prestazione energetica attualmente in vigore.

L'articolo 3 prevede, e raccomanda alle regioni e agli enti locali, iniziative rivolte a favorire l'attività edilizia finalizzata a realizzare nuovi edifici e ristrutturazioni di edifici esistenti che soddisfino i requisiti della legge.

L'articolo 4 prevede un'esenzione ICI finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 5 modifica il comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in modo da consentire ai comuni di piccole di-

mensioni l'accesso ai benefici dello «scambio sul posto» per impianti fino a 200 kW.

L'articolo 6 fissa fonti e criteri di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 7 stabilisce che la legge entra in vigore subito dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Risparmio idrico negli edifici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è necessario per ottenere la concessione edilizia:

a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

b) l'installazione di cassette d'acqua per *water* con scarichi differenziati;

c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria e acqua;

d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 2.

(Disposizioni in tema di edilizia ecologica)

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2011, negli edifici pubblici o privati di nuova costruzione ovvero sottoposti ad intervento di ristrutturazione che coinvolga almeno il 50 per cento del volume o della superficie utile, e che preveda un rifacimento strutturale degli impianti termici, è assicurata, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, la copertura del 50 per cento del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 70 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Ai fini di cui al primo periodo sono realizzate coperture tecnologiche a captazione di energia solare che, con soluzioni organiche inserite nel progetto edilizio, accolgano e integrino i collettori solari e i moduli fotovoltaici.

1-*quater*. L'osservanza prestazionale di cui al comma 1-*ter*, in ordine alla copertura del fabbisogno, è garantita in sede di rilascio della concessione edilizia, o di altro eventuale titolo abilitativo consentito, e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso ovvero di abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato;

1-*quinq*. Le prescrizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* fanno salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui per i vincoli di cui al primo periodo non sia possibile l'adozione dei previsti *standard* per ciò che riguarda l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, i comuni sono tenuti, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a predisporre sul proprio territorio quote supplementari di produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 50 per cento del fabbisogno energetico totale e al 70 per cento del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria della costruzione per la quale si rilascia la concessione. I costi degli interventi di cui

ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e al presente comma sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche realizzano un *audit* energetico ambientale e rivolto ad accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e a definire costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, sulla base dell'attestato di certificazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al di sotto degli indici di prestazione energetica come determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Art. 3.

(Agevolazioni per la promozione dell'edilizia ecologica)

1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti di cui alla presente legge.

2. Ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che attuino i principi stabiliti dalla presente legge.

4. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo

piano regolatore comunale all'edilizia residenziale ai sensi della presente legge, stipulando apposite convenzioni con i privati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora tali edifici siano conformi ai principi stabiliti dalla presente legge.

5. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti di cui alla presente legge.

6. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire l'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 4.

(Esenzione ICI finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 40 è inserito il seguente:

«40-bis. Gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile – eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, geotermia, idroelettrico, biomassa e biogas – ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immisione e il punto di prelievo nell'energia scambiata con la rete.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del calcolo del corrispettivo in conto scambio si considera il totale dell'energia immessa in rete dai punti di immisione ed il totale dell'energia prelevata dai vari punti di prelievo».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le maggiori entrate, a decorrere dall'anno 2011, derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «96 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento»;

c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

d) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, commi 8 e 9, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

di seguito denominata «Commissione», al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente. Altresì, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della quali-

ficazione professionale. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi annuali di risparmio di spesa, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

